

D.P.C.M. 1 ottobre 2012 ⁽¹⁾.

Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 dicembre 2012, n. 288.

Art. 29 *Dipartimento per il coordinamento amministrativo*

1. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo è la struttura di supporto al Presidente che opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tale fine, il Dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento, di indirizzo e di concertazione, nonché di monitoraggio, in vista anche della verifica di fattibilità delle iniziative legislative, ed esercita ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza, anche relativa a iniziative di carattere o interesse nazionale. Cura gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere politico-amministrativo direttamente esercitate dal Presidente.
 2. Il Dipartimento fornisce supporto all'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e garantisce il necessario raccordo con le strutture di missione di cui all'[art. 7](#), comma 4, del decreto legislativo e con i commissari straordinari nominati, ai sensi dell'[art. 11](#) della legge, per fare fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali.
 3. Il Dipartimento si articola in non più di due Uffici e non più di sei servizi.
-